



COMUNE DI MOZZANICA
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

E

CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.1994

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2009

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24.11.2016

Capo I

Deposizione dei Cadaveri nel feretro

Art. 1.

1. Il cadavere non può essere chiuso nel feretro se non dopo trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm..

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, alla presenza del custode del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. Il custode o la ditta incaricata

al trasporto attesterà la rispondenza strutturale e le modalità di chiusura del feretro. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

2. Qualora il medico necroscopo constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal medico necroscopo e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il medico necroscopo abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al medico necroscopo della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto di cadavere, è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale N. 6/2004;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste dal R.R. N. 6/2004;
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme degli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione

disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il medico necroscopo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico necroscopo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa della morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il medico necroscopo dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico necroscopo della U.S.S.L..

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Il campo comune è destinato alla sepoltura per inumazione.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nella parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,50. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo di 20 anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per cappelle;
 - b) aree per tombe di famiglia;
 - c) loculi;
 - d) ossari per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle cappelle, delle tombe di famiglia, dei loculi e degli ossari sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le cappelle e le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia;
 - c) a più famiglie.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Regolamento Regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - dagli altri parenti ed affini fino al 4° grado e dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, autorizzati con apposita dichiarazione, resa dal titolare con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000.

La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della

famiglia del concessionario, dietro presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 41

1. Nel caso in cui la titolarità della concessione delle cappelle e delle tombe appartenga a più soggetti, ai fini della sepoltura delle persone diverse "dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta" dei titolari, deve essere acquisito il consenso di tutti i titolari della concessione.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. I loculi possono contenere un solo feretro. Fatte salve le disposizioni sanitarie vigenti in materia, è possibile che nel loculo siano deposti i resti mortali o le ceneri provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione **di n. 3 familiari fino al 4° grado di parentela, purchè contenuti in idonei contenitori.**
2. Il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e si perde con la estumulazione della stessa.
3. Il diritto di concessione ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Nel caso di concessione di loculi doppi per i coniugi o conviventi o prenotati ai sensi dell'art.88, alla data di tumulazione del secondo si potrà, pagando in proporzione i relativi diritti, prorogare la concessione per un numero di anni sufficiente a far raggiungere i 30 anni di **permanenza** della seconda salma.
4. Per i loculi, alla scadenza del termine della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per una sola volta fino ad un massimo di anni 15. Per i loculi doppi per i coniugi o i conviventi o prenotati ai sensi dell' art. 88, è possibile un'ulteriore concessione fino ad un massimo di anni 45 di permanenza della seconda salma. Parimenti al momento della scadenza o eventuale possibile estumulazione anticipata, il concessionario o gli eredi possono chiedere la nuova concessione dello stesso loculo per la tumulazione della salma di altri familiari o per lo spostamento da altre sepolture, non avendo diritto ad alcun rimborso godendo della prelazione nello stesso loculo.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. Le concessioni di aree per la realizzazione di tombe singole e di famiglia hanno durata di anni 30. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata in base alle tariffe in vigore;
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere autorizzati dal Sindaco avuto il parere sanitario da parte del S.I.P.A. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. Gli elaborati tecnici devono essere presentati in triplice copia, accompagnati da una relazione tecnica. Eventuali bozzetti di opere d'arte dovranno essere firmati dall'artista. Il progetto delle opere lapidee dovrà essere firmato anche dal marmista chiamato ad eseguirlo.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare in pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune il corrispettivo per la concessione.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni di aree per la realizzazione delle cappelle hanno la durata di anni 90.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne il rinnovo. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata gratuitamente.

3. Il Comune darà avviso agli interessati nell'anno antecedente la scadenza sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Le concessioni di celle, ossario, colombari, aree per tombe di famiglia, cappelle, edicole, possono essere soggette a rinuncia per trasferimento della salma in altra sepoltura oppure a revoca o decadenza.
5. La rinuncia per trasferimento può avvenire in qualsiasi momento; costituisce rinuncia anche il trasferimento di salme da una sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del Cimitero o anche per trasferimento della stessa nei cimiteri di altri Comuni.
6. Nel caso di trasferimento della salma in altra sepoltura, il concessionario deve stipulare un nuovo atto di concessione. Con separata domanda potrà chiedere il rimborso della quota parte del corrispettivo versato per il periodo non goduto. Per le cappelle, tombe singole e tombe di famiglia, la rinuncia può essere disposta soltanto nei confronti dell'area concessa per la costruzione dell'opera funeraria.
7. Per impellenti esigenze di interesse pubblico, il Comune ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'uso di sepolture private a tumulazione, comprese le cappelle e le edicole; a tale scopo deve darne tempestivo preavviso ai concessionari interessati, accordando loro, in esecuzione della concessione in atto, altra analoga sepoltura.
8. Il Comune può inoltre dichiarare decadute le concessioni riguardanti cappelle, edicole, tombe di famiglia, in caso di reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali, o per abbandono; si considera abbandono anche lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di omessa manutenzione.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle cappelle, delle tombe, dei loculi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un trentennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto trentennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo l'ordine di scadenza dei contratti che vi provvede a mezzo dell'Ufficio di Stato Civile e dell'Ufficio Tecnico.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero o attraverso l'inceneritore del Cimitero del Comune con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 20 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo oppure lasciati nel posto di sepoltura originario per un periodo idoneo al completamento del processo medesimo.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 55

1. Le esumazioni sono eseguite alla presenza del custode del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria nonché quelli previsti dall'art. 6 comma 1 del presente regolamento, non è permessa alcuna esumazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa

avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma, vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto.
- e) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta dovrà essere rilasciato dalla stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e possono essere riposte in un colombario appositamente preparato oppure deposte in sepolture private (loculi, tombe di famiglia, cappelle) concesse ad un familiare fino **al 4° grado** di parentela anche già occupati da altro feretro.

Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

1. Ai fini della consegna delle ceneri ai familiari e alla dispersione delle stesse, riapplicano le norme previste dalla Legge Regionale 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" e Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Medico necroscopo, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al S.I.P.A. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo Medico necroscopo dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a. una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Medico necroscopo, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 68

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e/o per famiglie;
 - c) un'area per la costruzione di cappelle;
 - d) un deposito di osservazione – camera mortuaria;
 - e) una cappella;

- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un magazzino;
- h) un ossario;
- i) una sala per autopsia.

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un custode-necroforo.

Art. 70

1. Il custode:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
 - d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - f) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
 - g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di altri operai;
 - j) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - k) si accerta che sia preparato tutto quanto occorrente.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 71

1. Il personale di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri ed i servizi funebri.

2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni vestirà la divisa o porterà i distintivi che gli saranno dati dal Comune.

Art. 72

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 73

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate in spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggetto a rotazione ordinaria.

Art. 74

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 75

1. E' stretto dovere di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari ed i legnami bruciati nell'interno dei cimiteri o nel cimitero del Comune convenzionato.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 77

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dalla Giunta Comunale, che saranno affissi all'ingresso del cimitero.

Art. 78

1. I veicoli potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. I ragazzi saranno accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 79

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata e tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 80

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 81

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
2. Se questi però, per il tempo e le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 82

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
2. Alle ditte che eseguiranno i lavori senza la prescritta autorizzazione, potrà essere vietato l'accesso al Cimitero Comunale per l'esecuzione di opere di qualsiasi entità, fatte salve le altre sanzioni previste dal presente regolamento.
3. Sulle lapidi dei loculi cimiteriali il portafiori va posto a destra ed il portalampada a sinistra delle stesse.
4. Non è permessa l'unione di più lapidi attraverso l'asportazione delle fascette.
5. E' pure vietata l'installazione del portafiori o del portalampada a sinistra sulle fascette di separazione dei loculi.
6. Qualsiasi opera di scultura da eseguirsi sulle lapidi deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.
7. Non è permessa la sostituzione delle lapidi fornite dall'Amministrazione Comunale, se non con altre dello stesso colore.
8. Le lapidi dei loculi, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposte al controllo del custode e potranno essere installate solo su autorizzazione dello stesso, il quale valuterà la loro rispondenza alle norme sopra specificate.
9. La responsabilità per il mancato rispetto delle norme predette, verrà imputata alla ditta che ha eseguito il lavoro ed al committente dello stesso ai quali verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

10. Le lapidi installate senza la preventiva autorizzazione verranno rimosse dal custode senza alcun preavviso.

Art. 83

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 84

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 85

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni.

Art. 86

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

NORME TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE E/O TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 87

1. Le cappelle e le tombe devono occupare esattamente l'area assegnata sia nel sottosuolo che sopra il suolo.
2. Lo spazio tra le tombe, che dovrà essere di almeno cm. 50, non potrà essere occupato in alcun modo. Lo spazio tra le cappelle, che non può essere inferiore a m. 1,60, dovrà essere lasciato completamente libero.

3. Potrà essere consentita la realizzazione di cappelle in aderenza, per particolari motivi, dietro autorizzazione della Giunta Comunale.
4. Le tombe dovranno essere perfettamente allineate lungo i vialetti ed avere la parte emergente dal suolo di pari altezza.
5. I loculi delle tombe di famiglia e delle cappelle debbono avere le dimensioni interne minime di 0,75 x 0,60 x 2,10.

6. Le tombe in sottosuolo non possono avere una profondità superiore a m. 1,60 rispetto al piano del cimitero. Le murature in sottosuolo, costruite in mattoni pieni e malta di cemento o getto di calcestruzzo, debbono avere uno spessore grezzo di almeno cm. 25; i muri perimetrali, costruiti in getto di calcestruzzo a ql. 2,5 di cemento, debbono avere uno spessore di almeno cm. 15. Le pareti interne dovranno essere lisce con pasta di cemento puro tirato a cazzuola.

Il piano della soletta al rustico, escluso lo spessore del rivestimento, deve essere 60 cm. al di sopra del piano circostante del cimitero: le quote saranno comunque stabilite, di volta in volta, dall'ufficio tecnico comunale.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta assuntrice deve chiedere l'intervento del tecnico del Comune al fine di stabilire i punti fissi, gli allineamenti, le quote e le modalità in base alle quali l'opera dovrà essere realizzata. I loculi devono essere chiusi con muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 12, intonacati con cemento liscio.

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle cappelle sono quelle indicate nella rappresentazione grafica allegata (all. A).

MATERIALI DA COSTRUZIONE PER I MONUMENTI DELLE TOMBE E CAPPELLE

I cippi, le lapidi ed i monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura devono essere costruiti esclusivamente in pietra naturale (marmi, dioriti, graniti, serpentini, travertini, pietra ceppo, ecc.).

Pertanto è vietato l'impiego di pietre artificiali, pietre tenere, calcaree o gelive, materiali già usati.

Sulle tombe non è consentita la posa in opera di monumenti aventi caratteristiche di piccole cappelle con tetto o con pareti perimetrali.

L'accesso alla tomba in sottosuolo deve essere chiuso con lastra di marmo o altri materiali consentiti.

CAPO XI

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE, LOCULI ED OSSARI

Art. 88

A) AREA PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE

Le aree da destinare alla realizzazione di cappelle saranno assegnate seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, partendo da est verso ovest e procedendo poi verso nord.

B) AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

Le aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia saranno assegnate in ordine di presentazione delle domande in modo da completare ogni campo, prima di iniziarne uno nuovo.

C) LOCULI E OSSARI

I loculi e gli ossari saranno assegnati per ciascun lotto partendo dal basso verso l'alto e poi dall'alto verso il basso, procedendo da sinistra verso **destra**.

Le prenotazioni saranno ammesse, superiormente o **inferiormente** o lateralmente rispetto al loculo od ossario assegnato, solo per il coniuge o il/la convivente: esse dovranno avvenire contestualmente alla concessione del loculo o ossario per la sepoltura della salma o dei resti del defunto.

Nel caso si renda disponibile un loculo contiguo nei lotti contrassegnati dalle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P, esso può essere concesso al coniuge in vita di uno dei defunti occupanti i loculi, che ne faccia richiesta. Nel caso di più richieste l'assegnazione sarà effettuata al primo richiedente, dopo che il loculo medesimo si sarà reso libero.

Sempre nel rispetto del predetto ordine, riferito a ciascun lotto, i concessionari potranno scegliere i loculi o ossari appartenenti ai vari lotti.

I concessionari potranno scegliere inoltre indifferentemente tra i loculi normali e i loculi lunghi.

I loculi del lotto "O e P", che si trovano al primo livello e al livello sottostante il pavimento, possono essere concessi solo per la sepoltura del defunto e del coniuge o convivente in vita.

I loculi del lotto "Q" che si trovano al 1° livello possono essere concessi solo per la sepoltura del defunto e del coniuge o convivente in vita. Detti loculi avranno una lapide unica.

Nel caso di morte contemporanea di più componenti di un medesimo nucleo familiare, potrà essere assegnata, sullo stesso piano, una quantità di loculi, posti gli uni accanto agli altri, pari al numero delle persone decedute.

CAPO XII

CONTRAVVENZIONI

Art. 89

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; Legge 30 marzo 2001, n. 130; Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22; Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6.

Art. 91

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Esso abroga tutte le precedenti disposizioni.

Allegato A

TABELLA DEI DIRITTI PER I SERVIZI SPECIALI

Si rimanda alla delibera di Giunta Comunale n. 9 del 9 febbraio 2008 e s.m.i..